**ALGERIA**

ACQUISTI IMMOBILIARI

Un decreto del 1963 vieta l’acquisizione di qualsiasi tipo di bene immobiliare (terreno, costruzione) da parte di stranieri. Una successiva circolare interministeriale prevede la possibilità di limitate deroghe concesse da parte delle Autorità locali (Wali).

COSTITUZIONE O ACQUISIZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ

Dal 2009 è stato introdotto un limite al possesso di quote societarie da parte di uno straniero pari al 49% (cosiddetta “regola 51-49”). La legge finanziaria 2020 ha invece stabilito che tale limite si applichi solo ai settori “strategici”, elencati nella legge di finanza complementare (l. 20-07 del 4 giugno 2020). Negli altri settori è ora possibile per uno straniero detenere anche il 100% di una società, con l’eccezione delle società che si limitano all’importazione e alla rivendita sul mercato locale (per le quali si applica ancora la regola 51-49).

ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI

È autorizzata solo per stranieri impiegati presso società e con regolare permesso di lavoro o per stranieri che detengano quote azionarie della stessa società.

ACCORDI IN VIGORE:

* CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI, CON PROTOCOLLO (*firmata ad Algeri il 03.02.1991, in vigore dal 30.6.1995*)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>